

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2161 del 06/07/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. DITTA ENERGY RETE SRL. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' "COMMERCIO AL DETTAGLIO CARBURANTI" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBIcato IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), VIA FIRENZE N. 31/A.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2110 del 28/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sei LUGLIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013. DITTA ENERGY RETE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' "COMMERCIO AL DETTAGLIO CARBURANTI" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO, VIA FIRENZE n° 31/A.**

## **LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

### **Preso atto che:**

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** l'istanza della Ditta ENERGY RETE S.R.L., avente sede legale in Comune di Reggio Emilia, Via Gandhi n° 8, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione Valnure e Valchero, svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di San Giorgio P.no, e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 10/02/2016, prot. n° 1288 (acquisita agli atti il 16/02/2016 con prot. n° PGPC/2016/1298), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio al dettaglio carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di San Giorgio P.no, Via Firenze n° 31/A;

**Rilevato che** l'istanza è stata presentata per acquisire i seguenti titoli abilitativi::

- autorizzazione allo scarico (costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche) in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'inquinamento acustico;

**Vista**, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con nota del 16/05/2016, prot. n° 5113 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/4965);

### **Verificato che:**

- le acque di prima pioggia vengono trattate mediante un impianto di trattamento costituito da un pozzetto deviatore, una vasca di accumulo e un separatore fangi/oli;
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici vengono trattate mediante n° 2 fosse Imhoff e n° 2 degrassatori;
- le acque reflue in uscita dagli impianti di trattamento di cui sopra danno origine ad un unico scarico, costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;

**Acquisito** il parere favorevole espresso dal Comune di San Giorgio P.no con nota 23/06/2016, prot. n° 4485 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/6582) in merito allo scarico in pubblica fognatura;

**Preso atto** che il Comune di San Giorgio P.no, all'uopo interpellato, con nota pervenuta a questa Amministrazione in data 23 giugno 2016 ( prot. n. 6582) ha comunicato che, *"...prende atto inoltre della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico al fine degli adempimenti previsti dalla L.447/1995"*;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**Visto**, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta ENERGY RETE S.R.L. per l'attività di "commercio al dettaglio carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di San Giorgio P.no, Via Firenze n° 31/A;

**DATO ATTO che**, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

#### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ENERGY RETE S.R.L.** (C. FISC. 02403550359), avente sede legale in Comune di Reggio Emilia, Via Gandhi n° 8, per lo svolgimento dell'attività di "commercio al dettaglio carburanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di San Giorgio P.no, Via Firenze n° 31/A. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di impartire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche**, le seguenti **prescrizioni**:
  - a) lo scarico di acque di prima pioggia dovrà rispettare, nel pozzetto di prelievo fiscale, i limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportati:

- Solidi sospesi totali:  $\leq 200$  mg/l;
  - COD:  $\leq 500$  mg/l;
  - Idrocarburi totali:  $\leq 10$  mg/l;
- b) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque di prima pioggia; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura mediante l'installazione di un contatore allo scarico opportunamente installato a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato; in alternativa, il volume potrà essere stimato in base al numero di svuotamenti della vasca di prima pioggia che dovranno essere registrati (indicando la data) su di un apposito registro da tenersi presso l'impianto;
- e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Compete;
- f) l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere sempre mantenuto in funzione;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie dell'insediamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di San Giorgio P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Comune di San Giorgio P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico delle rispetto a quanto agli atti;
3. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
4. **di dare atto che:**
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dall'Unione Valnure e Valchero;

firmata digitalmente  
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
( dott.ssa Adalgisa Torselli)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**